

## **MOSCATO - ACCORDO DI FILIERA PER LA VENDEMMIA 2011 PER ASTI D.O.C.G.**

La Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato, riunita il giorno 10 agosto 2011 presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e alla Caccia e Pesca, alla presenza dell'Assessore Regionale Claudio Sacchetto, ha convenuto il seguente accordo:

### **Art. 1 VALIDITÀ**

Per le vendemmie 2011 e 2012, si stabilisce quanto segue.

### **Art. 2 VALORI PRODUTTIVI E VINCOLI DI DESTINAZIONE VENDEMMIA**

Al fine di conseguire il riequilibrio di mercato e incentivare la qualità, le parti richiedono alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento onde:

- facendo riferimento all'art. 10 del d.lgs. 8 aprile 2010 n. 61, aumentare la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. "Asti" (Asti spumante e Moscato d'Asti) fino ad un massimo di 86,25 ettolitri/ettaro (equivalenti a 115 q.li/ha di uva) e, in relazione alle esigenze di mercato, renderlo immediatamente disponibile all'utilizzo. Si prevede che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20%, la resa classificabile a D.O.C.G. "ASTI". Tale deroga non consente in alcun modo di superare gli 86,25 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.
- stabilire i vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. "ASTI" (Asti Spumante e Moscato d'Asti) e dei superi.
- Le uve Moscato bianco ed i mosti eccedenti la resa come sopra determinata possono essere destinati, senza priorità predeterminate, fino ad un massimo di 5 quintali di uva ad ettaro, alle produzioni di seguito elencate:
  - Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato
  - Vino
  - Succhi d'uva
  - Mosto muto destinato alla concentrazione
  - Mosto di uve parzialmente fermentato
  - Distillati
  - Mostarda d'uva o "cognà"

Per la destinazione a succo d'uva e distillati è consentito l'utilizzo del riferimento al nome del vitigno Moscato.

Nell'ambito dei limiti di resa stabiliti, nel caso di arricchimento per osmosi inversa o concentrazione parziale a freddo, sarà quindi possibile compensare la riduzione di prodotto D.O.C.G. "ASTI" con pari quantità di prodotto indicato in accordo come escluso dalla D.O.C.G. "ASTI".

Tale compensazione dovrà avvenire secondo la normativa vigente.

### **Art. 3 ACCORDI ECONOMICI TRA LE PARTI**

Le parti concordano quanto segue:

#### **1) Compenso uve destinate a D.O.C.G. Asti**

Il compenso delle uve Moscato bianco destinate alla D.O.C.G. per la vendemmia 2011 è stabilito in € 1.004,00 alla tonnellata più IVA comprensivo della trattenuta di cui al successivo punto 6.

Il compenso delle uve Moscato bianco destinate alla D.O.C.G. per la vendemmia 2012 è stabilito in € 980,00 alla tonnellata più IVA comprensivo della trattenuta di cui al successivo punto 6.

#### **2) Compenso uve Moscato bianco soggette a vincolo di destinazione**

Il compenso delle uve Moscato bianco destinate a mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche e di quelle destinate a vino bianco, succhi d'uva, concentrazione e mosto bianco e altri usi autorizzati, per il 2011 non è fissato.

#### **3) Compenso per i mosti**

Il compenso per i mosti 2011 atti a divenire Asti D.O.C.G. è stabilito in € 1.480,92 più IVA alla tonnellata.

Il compenso per i mosti 2012 atti a divenire Asti D.O.C.G. è stabilito in € 1449,04 più IVA alla tonnellata.

#### **4) Modalità di pagamento**

Le modalità di pagamento dei prodotti della vendemmia, uve e mosti, vengono stabilite, salvo diverso accordo fra le parti, come segue:

- 60% entro il 15 dicembre dell'anno di vendemmia
- 40% entro il 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia

## 5) Fatturazione

La fatturazione delle uve Moscato destinate a D.O.C.G., di cui ai paragrafi 1 e 2, dovrà essere effettuata dai viticoltori alle aziende acquirenti.

Saranno fatturate alle aziende acquirenti dal Consorzio dell'Asti le seguenti quote:

- € **100** alla tonnellata di uva destinata a mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche moscato

## 6) Contributo per la gestione dell'Accordo

Le parti stabiliscono la creazione di un fondo per la gestione dell'accordo da corrispondere alla componente agricola stabilito in € **4/ tonnellata** per l'anno 2011 che verrà trattenuto dalla parte industriale e versato da questi presso il fondo segnalato dalla parte agricola. La Regione Piemonte si impegna ad integrare la parte mancante di € 3 /tonnellata per l'anno 2011 entro l'anno successivo.

Le parti stabiliscono la creazione di un fondo per la gestione dell'accordo da corrispondere alla componente agricola stabilito in € **7/ tonnellata** per l'anno 2012 che verrà trattenuto dalla parte industriale e versato da questi presso il fondo segnalato dalla parte agricola.

Il fondo verrà gestito dal Consorzio di scopo "Colline del Moscato" e sarà riconosciuto solamente ai soggetti che firmano il presente Accordo.

In relazione alle trattenute di cui all'articolo 3 comma 6 dell'accordo per la vendemmia 2010, si stabilisce che le stesse dovranno essere versate entro il 31 agosto 2011.

### Art. 4


#### **PROCEDURE PER I PRODOTTI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI DESTINAZIONE**

Le ditte che trattano il prodotto sottoposto a vincolo di destinazione dovranno comunicare gli utilizzi di tale prodotto, con cadenza mensile, (entro i primi quindici giorni del mese successivo), al Consorzio di Tutela dell'Asti.

Il Consorzio renderà alla Commissione paritetica successiva.

Vengono concordati i seguenti vincoli:

- **I mosti di uve destinati a vino** saranno inviati alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia.
- **I mosti di uve destinati a succhi d'uva** potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.
- **I mosti muti destinati alla concentrazione** dovranno essere sottoposti al trattamento entro il 31 dicembre dell'anno di vendemmia.



- **I mosti di uve** in attesa di commercializzazione saranno oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dell'Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.

Ogni deroga alle succitate norme deve essere stabilita dalla Commissione Interprofessionale.

#### **Art. 5. RITIRO E FRIGOCONSERVAZIONE**

La parte industriale si impegna al totale ritiro delle uve e mosti atti a produrre Asti D.O.C.G..

Si impegna altresì a porre sotto contratto, entro il 15 novembre dell'anno di vendemmia, il quantitativo di prodotto non ancora oggetto di compravendita affinché siano rispettati i termini di pagamento di cui all'articolo 3 paragrafo 4.

Il Consorzio di Tutela dell'Asti effettuerà la ripartizione entro la stessa data.

Entro la fine di novembre, sarà convocata una Commissione paritetica per valutare l'andamento dell'annata produttiva.

La frigo-conservazione del prodotto è compresa nel prezzo pattuito fino al 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia. Oltre tale data, ed entro il 31 agosto dello stesso anno, dovrà essere completato il ritiro del prodotto stoccato e corrisposto un compenso al venditore che ha in deposito il prodotto, di 0,0051€/Kg/mese o frazione di esso, salvo diverso accordo fra le parti.

#### **Art. 6. IMPEGNI**

La resa di uva per ettaro per la vendemmia 2012 viene fissata in 100 quintali ad ettaro, fatto salvo che la giacenza di mosti destinati ad Asti Spumante e Moscato d'Asti sia compresa tra 200.000 e 240.000 ettolitri alla data del 31 agosto antecedente la vendemmia.

Se la giacenza sarà superiore a 240.000 ettolitri o inferiore a 200.000 ettolitri, la Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato dovrà rideterminare la resa per ettaro.

#### **Art. 7. VERIFICHE**

Ogni anno sarà convocata una Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato al fine di valutare lo stato di attuazione dell'accordo.

#### **Art. 8. ACCORDO MOSCATO E INTERVENTI REGIONALI**

Le parti richiedono alla Regione Piemonte che nell'ambito dei

programmi di sostegno e rilancio della filiera del Moscato previsti dalle normative Comunitarie e Nazionali, sia data priorità ai soggetti che ottemperano a tutti gli impegni previsti dal presente accordo.

**Art. 9.**  
**PAGAMENTO DELL'UVA SULLA BASE DELLA QUALITA'**

A partire dalla vendemmia 2012 la Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato si impegna ad individuare modalità di pagamento delle uve sulla base dell'effettiva qualità tecnologica o della provenienza delle stesse da aree di maggiore difficoltà di coltura. A tal scopo verrà istituita una apposita commissione tecnica, finalizzata all'individuazione dei parametri oggettivi idonei entro il 31 maggio 2012.

**Art. 10.**  
**SANZIONI**

Le inadempienze delle parti agli impegni previsti dal presente accordo e relativi allegati costituiranno illecito sanzionabile in sede giudiziale.

**Art. 11.**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Sarà cura dell'Assessorato effettuare una ricognizione sulla rappresentatività dei membri della Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato al fine di eventualmente ridefinirne e aggiornarne la composizione entro la fine dell'anno 2011.

Torino, 10 agosto 2011

Letto, firmato e sottoscritto (in originale) dai membri della Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato presenti.